

COMUNE DI GAGLIOLE

Provincia di Macerata

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 16-03-2019

Oggetto: Divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, nonché la somministrazione in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica fornite di tappo nel territorio del Comune di Gagliole dalle ore 10:00 alle ore 13.00 del 18.03.2019 in occasione della gara ciclistica internazionale "54° Tirreno Adriatica 6° tappa Matelica-Jesi

IL SINDACO

Divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, nonché la somministrazione in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica fornite di tappo nel territorio del Comune di Gagliole dalle ore 10:00 alle ore 13.00 del 18.03.2019 in occasione della gara ciclistica internazionale "54° Tirreno Adriatica " 6° tappa Matelica-Jesi.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 18.03.2019 si svolgerà la gara ciclistica internazionale "54° Tirreno Adriatica " 6° tappa Matelica-Jesi, la quale attraverserà il territorio del comune di Gagliole e nello specifico la S.P. 2556 dal km. 21,500 al 21,700 e la S.P. 361 dal km 67.500 al km 64,00 direzione San Severino Marche;

RITENUTO ai fini di prevenzione e tutela della sicurezza urbana e al fine di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini e dei corridori, si rende necessario evitare che avventori degli esercizi commerciali del pubblico presente non abbiano il possesso di alimenti e bevande con bottiglie, recipienti in vetro, lattine e bottiglie di plastica fornite di tappo e/o altri oggetti che possano costituire offesa e pericolo al pubblico presente e ai corridori;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza causate dal consumo di

bevande in recipienti in vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità ;

ATTESA altresì la necessità di disporre per le ragioni esposte, il divieto di vendita e utilizzo di bottiglie, contenitori in vetro, lattine e di bottiglie di plastica fornite di tappo per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e interessate alla manifestazione;

RITENUTO di disporre che il presente divieto sia esteso ai pubblici esercizi situati nel territorio comunale e ai soggetti privati che dovessero somministrare bevande all'interno del territorio comunale ;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla manifestazione di cui in oggetto;

Visti

- il D.lgs 18.08.00 n. 267 e s.m.i. art. 50 art. 54 e 54 comma 1 lette. C) che dispone il sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”.

- Il D.M. 5.08.2008 ”Incolumità pubblica e sicurezza urbana “

- La legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;

- il R.D. 18.06.31 n. 773 e succ. reg. esecuzione R.D. 6.5.40 n. 635;

- il D.lgs 31.3.98 n. 114 e s.m.i.

ORDINA

- Per le ragioni suesposte:

- Il divieto assoluto a tutti i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di bevande ed alimenti ubicati nel territorio comunale di Gagliole nonché e alle associazioni e ai soggetti privati che partecipano a vario titolo alla manifestazione stessa, di vendere e/o utilizzare bevande in recipienti di vetro, lattine e bottiglie di plastiche fornite di tappo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di lunedì 18 marzo 2019 durante lo svolgimento della gara ciclistica “54 ° Tirreno Adriatica”.

- per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura e all'eliminazione dei tappi dei contenitori stessi. In alternativa le bevande dovranno essere somministrate in contenitori a perdere di carta e o plastica.

- Il divieto a chiunque di introdurre nel tratto del territorio interessato dalla gara ciclistica bevande in contenitori di vetro o similari, lattine e bottiglie di plastica con tappi nel giorno e durante l'orario di svolgimento della manifestazione;

- L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

- Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/200 e s.m.i. Gli Agenti di Polizia Municipale e a chiunque spetti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Ai sensi della l. 241/90 e s.m.i. la presente ordinanza vale anche come avvio del procedimento amministrativo nei confronti di tutti i soggetti responsabili proprietari e/o custodi come in premessa evidenziato che il responsabile del procedimento è' il sig. Paoletti Paolo.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

- che la Polizia Locale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima.

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gagliole, lì 15.03.2019

IL SINDACO

f.to dott. SANDRO BOTTICELLI

Letto sottoscritto a norma di legge

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
BOTTICELLI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2019 al 16-10-2019

Li 01-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO